

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA RICOGNITIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;
Vista l'istanza presentata dal Sig. Remo Malavolta nella qualità di legale rappresentante della società Ondamarina S.n.c. di Malavolta Remo & C. C.F./P.IVA 01289690446 con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) via Fiscoletti n. 25, prot. n. ARR-588 del 24/01/2019 e successive integrazioni assunte al prot. n. ARR-67 del 05/01/2021, così come modificata ed integrata con note acquisite al prot. n. ARR-626 del 18/01/2021, ARR-1836 del 09/02/2021, ARR-7853 del 11/06/2021, ARR-9717 del 23/07/2021, ARR-9912 del 29/07/2021, ARR-9920 del 29/07/2021 recante richiesta di accorpamento sotto un unico titolo concessorio delle licenze demaniali n. 02-22/2020 del 18/12/2020, rep. 1737, n. 02-23/2020 del 18/12/2020, rep. 1738 e n. 02-24/2020 del 18/12/2020, rep. 1739;
Tenuto conto della nuova ripermetrazione delle aree ubicate presso il Molo Sud – Via Fiscoletti - come da Verbale del 25.01.2018 che ha determinato una rimodulazione dei precedenti lotti in cui era suddiviso il sedime in trattazione con inclusione di un manufatto di facile rimozione in origine previsto in quello denominato lotto 4, ora in quello individuato nel lotto 6;
Considerato, alla luce della rimodulazione e ripermetrazione degli originali lotti, di procedere alla ricognizione di tutti i titoli demaniali vigenti su ciascun lotto, sotto un titolo complessivo ed unitario;
Vista la licenza n. 02-22/2020 del 18/12/2020, rep. 1737, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 755,90, in Via Fiscoletti del Comune di San Benedetto del Tronto, allo scopo di mantenere manufatti prefabbricati per complessivi mq. 630,81 (con soppalco di mq. 56,90) – area scoperta di mq. 125,09 il tutto adibito a officina meccanica navale;
Vista la licenza n. 02-23/2020 del 18/12/2020, rep. 1738, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 1.193,00, in Via Fiscoletti del Comune di San Benedetto del Tronto, allo scopo di mantenere un'area scoperta recintata di mq. 1.189,77 – lotto n. 4 del vigente P.R.P. - n. 1 vasca imhoff di mq. 2,73 e n. 2 pozzetti per mq. 0,50 il tutto adibito a cantiere navale, di cui ml. 5,00 dal confine da utilizzare come area di sosta dei veicoli;
Vista la licenza n. 02-24/2020 del 18/12/2020, rep. 1739, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 590,00, in Via Fiscoletti del Comune di San Benedetto del Tronto, mantenere un'area scoperta di mq. 590,00 – lotto n. 10 - parzialmente recintata da adibire alla posa, ricovero, rimessaggio di mezzi navali, costruzione, riparazione, demolizione scafi, riparazione motori e recinzione, di cui ml. 5,00 dal confine da utilizzare come area di sosta dei veicoli;
Visto l'art 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, quale proroga della originaria scadenza e quindi sino al 31.12.2023;
Vista la nota prot. n. PAR-5618 del 10.08.2021, recante avvio del procedimento ex art. 24 Reg. Cod. Nav.
Vista la pubblicazione della domanda in data 30.07.2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista la nota prot. n. 18378/RU del 17.08.2021 dell'Agenzia delle Dogane – S.O.T. di San Benedetto del Tronto, recante l'adempimento da parte del concessionario di comunicazione ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 374/90 di intestazione del titolo concessorio, acquisita al prot. n. ARR-10673 del 17.08.2021;
Vista la nota prot. n. 16314 del 26.08.2021 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-10867 del 26.08.2021;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-11122 del 02.09.2021;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità con prot. n. PAR-6091 del 03.09.2021;
Vista la delibera n. 29 in data 29.09.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la nota prot. n. PAR-7732 del 21.10.2021 con cui sono stati richiesti gli adempimenti funzionali al rilascio del titolo concessorio suppletivo;

- 10) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 11) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, salvo conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 14) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 16) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione ed alle spese relative ai valori bollati mediante versamento virtuale tramite F24.

IL CONCESSIONARIO

Ondamarina S.n.c. di Malavolta Remo & C.
Malavolta Remo
f.to digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in San Benedetto del Tronto (AP) via Fiscoletti, nonché domicilio digitale al seguente indirizzo pec: ondamarina-snc@pec.it
Ancona, addì 26/01/2023

IL CONCESSIONARIO

Ondamarina S.n.c. di Malavolta Remo & C.
Malavolta Remo
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Garofalo
f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Gabriele Lucchini
f.to digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 06/02/2023 al n° 27 serie 1 con l'esenzione di euro _____

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

Vista la nota prot. n. ARR-15723 del 13.12.2021 con cui la Società ha richiesto di poter procedere alla produzione di un'unica polizza fidejussoria;
Vista le note prot. n. PAR-265 del 19.01.2022, PAR-676 del 07.02.2022, PAR-1530 del 10.03.2022, PAR-1626 del 14.03.2022, PAR-5081 del 06.07.2022, quali solleciti alla produzione degli adempimenti;
Vista la nota acquisita al prot. n. ARR-8631 del 04.07.2022 con cui la Società ha comunicato problematiche nell'accorpamento delle polizze con contestuale trasmissione di parte delle quietanze relative alle polizze vigenti, successivamente integrata con i restanti adempimenti con le note acquisite al prot. n. ARR-11369 del 09.09.2022, ARR-11921 del 21.09.2022, ARR-12749 del 07.10.2022, ARR-14961 del 05.12.2022;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 16.09.2022 PR_APUTG_Ingresso_0062688_20220913 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 10.12.2021 dell'importo di € 3.403,74 di cui all'atto di accertamento n. 02-161/21 del 21/10/2021;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 02.09.2022 dell'importo di € 3.674,34 di cui all'atto di accertamento n. 02-113/22 del 06/07/2022;
Vista la quietanza di pagamento del premio della polizza fidejussoria n. 54970053 emessa in data 02.02.2018 dalla società Allianz S.p.a. – Agenzia di San Benedetto del Tronto - dell'importo di € 3.098,74;
Vista la quietanza di pagamento del premio della polizza fidejussoria n. 172410971 emessa in data 20.11.2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di San Benedetto del Tronto per l'importo di € 2.500,00;
Vista la quietanza di pagamento del premio della polizza fidejussoria n. 33525/96/172410824 dell'importo di € 2.000,00 emessa in data 20.11.2020 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia di San Benedetto del Tronto;
Vista la quietanza di avvenuto pagamento del premio della polizza fidejussoria n. 75915081 emessa in data 02.02.2018 dalla società Allianz S.p.a. – Agenzia di San Benedetto del Tronto - dell'importo di € 6.000,00;
Vista la variazione alla polizza assicurativa n. 390367624 emessa dalla società Generali Italia S.p.a. – Agenzia di San Benedetto del Tronto per individuazione dell'intera area demaniale e dei relativi manufatti su di essa insistenti oggetto della presente ricognizione recante la variazione concessoria, quale assicurazione RCT-RCO per l'importo di € 250.000,000 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

Alla società **Ondamarina S.n.c. di Malavolta Remo & C.** codice fiscale **01289690446**
in ricognizione dei titoli vigenti di cui alle concessioni demaniali marittime n. 02-22/2020 del 18.12.2020, rep. 1737, n. 02-23/2020 del 18.12.2020, rep. 1738 e n. 02-24/2020 del 18/12/2020, rep. 1739, con accorpamento sotto titolo unico per utilizzo di **un'area demaniale marittima di complessivi mq. 2.580,68 situata nel Porto di San Benedetto del Tronto e costituita da: a) area scoperta recintata di mq. 1.189,77 – lotto n. 4 del vigente P.R.P. - n. 1 vasca imhoff di mq. 2,73 e n. 2 pozzetti per mq. 0,50 il tutto adibito a cantiere navale, di cui ml. 5,00 dal confine da utilizzare come area di sosta dei veicoli; b) area demaniale marittima di mq. 797,68 – lotto n. 6 del vigente P.R.P. di cui mq. 663,40 occupati da impianti di facile rimozione e mq. 134,28 di area scoperta il tutto adibito ad officina meccanica navale;**
e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva il canone determinato con atto di accertamento n. 02-161/21 del 21/10/2021, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT
Canone dovuto anno 2022 = € 3.674,34 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale n. 02-23/2020 del 18.12.2020, rep. 1738, cui accede con scadenza al 31/12/2023, giusta proroga ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice

della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con le concessioni n. 02-22/2020 del 18.12.2020, rep. 1737, n. 02-23/2020 del 18.12.2020, rep. 1738 e n. 02-24/2020 del 18/12/2020, rep. 1739, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 2) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 3) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di prevenzione incendi, edilizia e urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro.
- 4) Le installazioni previste nell'ambito della concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona.
- 5) Le medesime installazioni saranno comunque conformi alle vigenti norme legislative in materie di costruzioni e di edilizia, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa di qualunque ordine e grado, oltre che alle regole dell'arte ed alla buona prassi.
- 6) Resta in capo al concessionario il conseguimento delle autorizzazioni e degli assensi che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna alla produzione di documentazione tecnica, anche mediante indagini e valutazioni appropriate, per il tramite di soggetti tecnici idoneamente qualificati in merito alle effettive condizioni di staticità e sicurezza strutturale dei fabbricati.
- 9) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.